

## CONVENZIONE

### PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE GARR

#### TRA

Il **Consortium GARR** (di seguito indicato come "GARR"), con sede in Roma, Via dei Tizii n.6, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Presidente, Prof. Sauro Longhi

C.F.: 97284570583

Partita IVA: 07577141000

#### E

L'**Archivio Centrale dello Stato** (di seguito indicata anche come "ACS") con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27 – 00144 – Roma - CF. 80215390586 nella persona del Sovrintendente Prof. Eugenio Lo Sardo, nato a Napoli il 17/10/1955, Nominato con D.D. del 670372015;

ed ambedue denominate congiuntamente anche "le parti".

#### PREMESSO

- Che l'ACS, Istituto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 7 ottobre 2008, ha il compito di conservare gli archivi prodotti dagli organi e dagli uffici centrali dello Stato italiano nato con l'Unità;
- che l'ACS ha interesse, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, ad avvalersi della connessione alla Rete GARR con le modalità e le caratteristiche meglio specificate nel presente documento e negli allegati;
- che il GARR, in base al proprio Statuto, è l'associazione costituita con lo scopo di gestire ed implementare la rete di telecomunicazioni a larga banda per garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana, denominata *Rete GARR*;
- che il GARR non persegue finalità di lucro;
- che la rete GARR è ampiamente interconnessa con le Reti Internazionali per la Ricerca, tramite collegamenti a 20 Gbps con la rete pan-europea GÉANT, ed il resto dell'Internet commerciale con multipli collegamenti a 2.5 Gbit/s e a 10 Gbit/s. Stante tale specificità il Consortium GARR, è unico soggetto fornitore dei servizi forniti dalla Rete della Ricerca Italiana (GARR);
- che tramite l'accesso alla Rete GARR sarà possibile per Archivio Centrale dello Stato realizzare collaborazioni sinergiche con altre istituzioni analoghe nazionali ed internazionali, grazie alla possibilità di accedere ad un'unica rete dedicata alla ricerca scientifica ed accademica sia in ambito nazionale (Rete GARR) che in ambito Europeo (attraverso l'accesso alla rete pan-europea GÉANT);
- che i servizi di connessione oggetto della presente Convenzione possono essere affidati mediante procedura negoziata con assegnazione diretta sia per la specificità del settore di intervento, trattandosi dell'unico gestore nazionale di una rete telematica dedicata alla ricerca e all'università, sia per la documentata esperienza, sia per la natura istituzionale del Consortium GARR stesso, in quanto associazione senza fini di lucro fondata dai principali enti pubblici di ricerca italiani e patrocinata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
- che la *Rete GARR* è la rete di telecomunicazioni, tramite la quale sono possibili applicazioni avanzate per la ricerca scientifica e tecnologica e la formazione universitaria, destinata esclusivamente alle attività istituzionali della Fondazione CRUI, dell'*Istituto Nazionale di Fisica*

*Nucleare (INFN), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR) e, sulla base di appositi contratti e/o convenzioni, dei soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.*

tutto ciò premesso e ratificato, si conviene e stipula quanto segue

#### ARTICOLO 1 - **Premesse e Allegati**

- 1.1 - Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento:
- 1 - Allegato Tecnico
  - 2 - Caratteristiche dell'Accesso alla Rete GARR
  - 3 - Acceptable Use Policy della Rete GARR (AUP)

#### ARTICOLO 2 - **Oggetto**

- 2.1 – La presente Convenzione regola le modalità, le condizioni ed i termini della prestazione da parte del GARR del servizio di seguito indicato, nonché le relative specifiche tecniche e le condizioni economiche e procedurali.
- 2.2 – Il servizio ha per oggetto la connessione dell'ACS alla Rete GARR, con le specifiche tecniche meglio descritte nell'Allegato Tecnico (All.1) secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.
- 2.3 – La connessione alla Rete GARR permette all'ACS di usufruire dei Servizi Operativi, Applicativi e Avanzati descritti nel documento "Caratteristiche dell'Accesso alla Rete GARR" (All.2).
- 2.4 – Nel corso della durata della Convenzione, in dipendenza delle mutate esigenze delle parti potranno essere variate le specifiche tecniche della connessione indicate nell'Allegato Tecnico (All.1), che saranno di conseguenza emendati, di comune accordo.
- 2.5 – Nel corso della durata della Convenzione, in dipendenza delle mutate esigenze dell'ACS, le parti potranno concordare la connessione di ulteriori sedi dell'ACS stesso ed i relativi eventuali servizi accessori. Le specifiche tecniche ed economiche delle nuove connessioni saranno definite mediante sottoscrizione di ulteriori Allegati Tecnici alla presente Convenzione che formeranno parte integrante e sostanziale del presente documento.

#### ARTICOLO 3 - **Accesso alla Rete GARR**

- 3.1 - L'accesso e l'utilizzo della Rete GARR avviene con le modalità indicate e precisate nell'Allegato Tecnico (All.1) e nell'Acceptable Use Policy della Rete GARR - AUP (All. 3).
- 3.2 - L'utilizzo della Rete GARR da parte dell'ACS è consentito solo per le attività istituzionali dell'ACS, così come definite nell'AUP-All. 3.
- 3.3 - L'ACS si obbliga ad attuare tutte le misure che impediscano l'accesso alla Rete a soggetti non autorizzati.
- 3.4 - Qualora l'ACS abbia conoscenza dell'uso della connessione da parte di soggetti non autorizzati, si obbliga a comunicare il fatto immediatamente al GARR.



3.5 - Tutti gli utilizzatori dei servizi di cui alla presente Convenzione a cui vengono forniti accessi alla Rete GARR devono essere riconosciuti.

3.6 - Il GARR può consentire l'accesso temporaneo a persone autorizzate dall'ACS con le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'AUP (All. 3).

3.7 - Il GARR non assume alcuna responsabilità connessa all'impiego, da parte di terzi, della connessione alla Rete GARR.

3.8 - Per tutto quanto ivi non espressamente disciplinato in ordine alle modalità e ai limiti all'accesso alla connessione, si rinvia alle norme contenute nell'Allegato Tecnico (All.1) e nell'AUP (All. 3) della presente Convenzione.

3.9 - Nei casi di violazione delle norme del presente articolo il GARR si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'erogazione del servizio e/o di chiedere la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 12 del presente documento.

#### ARTICOLO 4 – **Installazione e gestione dell'hardware**

4.1 – L'hardware strettamente necessario all'erogazione del servizio da parte di GARR è di norma fornito dall'ACS che si fa carico dell'installazione e configurazione dello stesso, salvo quanto eventualmente diversamente disciplinato nell'Allegato Tecnico (All.1).

4.2 - In caso di eventuale fornitura del suddetto hardware da parte di GARR, l'ACS accetta che siano svolte, presso il sito dell'ACS, da GARR, o da ditta appositamente incaricata, tutte le attività che si rendessero necessarie ai fini dell'installazione, manutenzione e rimozione dell'hardware, impegnandosi fin d'ora ad offrire tutta la cooperazione all'uopo necessaria.

4.3 - L'hardware fornito sarà concesso in comodato gratuito all'ACS, che si obbliga a custodirlo con particolare diligenza ed a restituirlo nello stato in cui lo ha ricevuto, alla scadenza della Convenzione, ovvero nel momento in cui il rapporto contrattuale sia cessato per qualsiasi causa. Per quanto ivi non espressamente disciplinato si rinvia all'Allegato Tecnico (All.1).

4.4 – L'ACS si impegna a predisporre, a propria cura e spese, spazi tecnologici adeguatamente attrezzati all'installazione del suddetto hardware e dotati di idonee attrezzature e dispositivi o altro atti a tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori che vi opereranno.

4.5 - È facoltà del GARR sospendere, ovvero non dare inizio all'esecuzione della Convenzione, qualora non sia garantita la corrispondenza dei luoghi e delle utenze alle caratteristiche tecniche degli impianti da installare, o in caso di contrasto a quanto disposto dal Legislatore in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ed all'art. 9 della presente Convenzione.

#### ARTICOLO 5 - **Durata della Convenzione e recesso**

5.1 – La durata complessiva della presente convenzione è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di attivazione del collegamento. La presente convenzione potrà essere espressamente rinnovata per ulteriori 3 (tre) anni. In tal caso saranno applicati i soli costi di accesso, pari a 20.700 euro/anno. Non è ammesso il rinnovo tacito.

